

LEGGE 15 giugno 1865 , n. 2396

Sulla privativa dei Sali e Tabacchi. (065U2396)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' stabilita intorno a tutte le Saline una zona di vigilanza per la estensione di dieci chilometri a partire dalla loro cinta.

Art. 2.

Sono vincolati a bolletta i sali che si trasportano e si custodiscono entro la suddetta zona e quella doganale lungo il lido del mare in quantita' eccedente i cinque chilogrammi, non che i sali trasportati e depositati in quantita' maggiore di cinquanta chilogrammi fuori della zona suddetta.

Art. 3.

Allo stesso vincolo della bolletta sono soggetti il trasporto ed il deposito dei tabacchi nazionali in quantita' superiore a due chilogrammi nelle zone doganali di terra e lungo il lido del mare e delle citta' franche, ed in quantita' superiore a dieci chilogrammi

al di qua delle zone doganali sia di terra che di mare.

Art. 4.

Nessuno potrà ottenere la bolletta di circolazione e di deposito prescritta dai precedenti articoli se non comprovi di avere acquistati i generi di privativa dai venditori o rivenditori autorizzati dall'Amministrazione.

La mancanza di bolletta sarà considerata e punita come contrabbando.

Art. 5.

La bolletta di circolazione sarà valida per arrivare al luogo di destinazione nel tempo e per lo stradale che vi sarà indicato.

La validità delle bollette di deposito per i sali, non potrà mai eccedere la durata di quattro mesi. Quella per i tabacchi nazionali potrà essere a tempo indeterminato.

Le altre norme speciali e le precauzioni da stabilirsi per il rilascio gratuito delle bollette saranno fissate con Regolamento approvato con Decreto Reale.

Art. 6.

La disposizione dell'art. 9 della Legge 13 luglio 1862, n.° 710, sarà estesa anche al deposito dei tabacchi esteri.

Art. 7.

Alle pene stabilite dall'art. 16 della Legge 13 luglio 1862, n.° 710, viene aggiunta quella del carcere da otto giorni a sei mesi.

Al n.° 1, dello stesso art. 16 è aggiunta la perdita dei veicoli, cavalli, barche ed altri mezzi di trasporto impiegati per commettere la contravvenzione.

Viene aumentato a lire 51 il minimo della multa contemplata nel n.° 3 del detto art. 16, e a lire 1,000 il massimo.

Art. 8.

L'art. 17 della succitata Legge 13 luglio 1862, viene sostituito dal seguente:

Il contrabbandiere sara' punito colla perdita dei generi presi in contrabbando, e dei veicoli, cavalli, barche e altri mezzi di trasporto adoperati per commettere la contravvenzione, ed inoltre con una multa fissa di lire 51, e con una multa proporzionata alla quantita' del genere nella seguente misura:

1.° Per il tabacco greggio da lire 10 a lire 50 per ogni chilogramma, e per quello lavorato da lire 20 a lire 60 pure per ogni chilogramma;

2.° Pei sigari di Avana o di qualita' somigliante da lire 20 a lire 60 per ogni chilogramma;

3.° Per il sale da lire 2 a lire 6 per ogni chilogramma. Le frazioni di chilogramma saranno calcolate per chilogramma intero.

Art. 9.

Saranno puniti col carcere da otto giorni a sei mesi, oltre alle pene stabilite nell'articolo precedente:

1.° Coloro che avranno commesso il contrabbando a mano armata, od in riunione di piu' di tre persone quantunque non armate, ove pero' al fatto non sieno applicabili le disposizioni degli [articoli 247 e 254 del Codice penale](#);

2.° Coloro che lo avranno commesso per mezzo di contraffazioni di marche d'uffizio e etichette, e di falsificazioni alle quali non sieno applicabili le disposizioni dell'[art. 363 del Codice penale](#) suddetto;

3.° Coloro che avranno commesso il contrabbando per mezzo di corruzione di pubblici agenti, ove al fatto non sieno applicabili le disposizioni dell'art. 225 del Codice suddetto.

In ogni caso all'agente pubblico convinto di corruzione sara' inflitta la pena del carcere non minore di tre mesi, oltre alle pene comminate 218 del summentovato Codice.

Art. 10.

A coloro che saranno stati convinti di aver appartenuto a società istituite per il contrabbando, o di averne fatto parte si' per prestazione di opera e si' per somministrazione di capitali: a coloro che eseguono il contrabbando per conto di dette società: ed a coloro che faranno atti di assicurazioni di contrabbando saranno inflitte le pene comminate dagli [articoli 428 e 430 del Codice penale](#) colla diminuzione di uno a due gradi a seconda dei casi.

Art. 11.

Le pene comminate dall'art. 9 saranno raddoppiate per il contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, e pel contrabbando e per le contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono da corrieri, da impresari e conduttori di vetture pubbliche, di alberghi, di osterie, di caffè' e di altri simili luoghi pubblici, da agenti delle strade ferrate, e da rivenditori autorizzati.

Nel contrabbando e nelle contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono nei locali pubblici, gli impresari e conduttori suddetti saranno responsabili delle multe incorse pel fatto de' loro dipendenti o commessi.

Art. 12.

I complici nel contrabbando saranno puniti con una multa da lire 51 a lire 1,000, eccettuati i casi preveduti dagli articoli 9, 10 e 11, nei quali sarà ad essi inflitta la pena comminata per gli autori od agenti principali del contrabbando colla diminuzione di un grado.

Art. 13.

Le disposizioni dell'[art. 67 del Codice penale](#) sono estese alle multe comminate colla presente Legge.

Art. 14.

Agli articoli del [Codice penale](#) citati in questa Legge s'intenderanno per la Toscana sostituiti gli articoli del [Codice penale](#) toscano che contemplano gli stessi reati.

Art. 15.

L'esercizio della privativa dei sali e tabacchi e' esteso all'Isola di Capraja secondo la Legge 13 luglio 1862, n.° 710, e colle aggiunte e modificazioni sancite dalla presente.

Art. 16.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2, relative alle zone intorno alle Saline, non sono applicabili alla Sicilia, per la quale invece e' convalidato il Regio Decreto 16 ottobre 1862, con cui vennero fissate le condizioni pel deposito del sale marino nelle zone doganali stabilite lungo le Provincie di Siracusa, Catania e Messina, e le Isole che fanno parte della Provincia di Messina.

Art. 17.

E' data facolta' al Governo del Re di fare la pubblicazione della Legge 13 luglio 1862, n.° 710, in una nuova edizione ufficiale, introducendovi le testuali variazioni ed aggiunte sancite dalla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Firenze addi' 15 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.

Quintino Sella.